



**REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DEL
COLLEGIO SINDACALE DI BANCA GENERALI S.P.A.**

6 maggio 2021

(successivamente aggiornato in data 15 dicembre 2021)

INDICE

<i>PREMESSA</i>	3
<i>DEFINIZIONI</i>	3
<i>ARTICOLO 1 - COMPOSIZIONE</i>	4
<i>ARTICOLO 2 - FUNZIONAMENTO</i>	4
<i>ARTICOLO 3 - TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI</i>	5
<i>ARTICOLO 4 - COMPETENZE</i>	5
<i>ARTICOLO 5 - RUOLO DEL PRESIDENTE</i>	7
<i>ARTICOLO 6 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE</i>	7
<i>ARTICOLO 7 - PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE</i>	7

PREMESSA

Il presente regolamento è adottato dal Collegio Sindacale della Società allo scopo di conformare le politiche, le regole e le procedure di funzionamento del governo societario afferenti al predetto organo alle norme di legge e statutarie, nonché dei principi contenuti nelle Disposizioni di Vigilanza (come *infra* definite).

Il Regolamento ha, altresì, lo scopo di conformare le regole di governo societario afferenti al predetto organo ai principi sanciti dal Codice di *Corporate Governance* (come *infra* definito).

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari (tra le quali rivestono carattere preminente le citate “Disposizioni di Vigilanza”) e statutarie applicabili alla Società, così come le deliberazioni assembleari e consiliari aventi a oggetto aspetti di *governance*.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della società www.bancagenerali.com.

DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento, si riportano le seguenti definizioni (ove possibile, la definizione al singolare include anche il plurale e viceversa):

- **Codice di Corporate Governance:** il Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. il 31 gennaio 2020 e applicabile, da parte delle società che lo adottano, a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020;
- **Collegio Sindacale:** il Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A.;
- **Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;
- **Decreto MEF:** Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, in vigore dal 30 dicembre 2020, recante il “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*”;
- **Disposizioni di Vigilanza:** la Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;
- **Fit&Proper Policy:** la *policy* adottata da Banca Generali che definisce i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali e dei responsabili delle principali funzioni aziendali *pro tempore* vigente;
- **Gruppo Bancario:** il gruppo bancario facente capo a Banca Generali S.p.A.;
- **Partecipazione Strategica:** si intende la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario.
- **Procedura OPC:** la Procedura in materia di Operazioni con parti correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo ⁽¹⁾;
- **Regolamento:** il presente regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Endoconsiliari di Banca Generali S.p.A.;
- **Società o Banca:** Banca Generali S.p.A.;
- **TUB:** D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385;
- **TUF:** D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

⁽¹⁾ La *Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo* è disponibile sul sito internet della Società www.bancagenerali.com.

ARTICOLO 1 - COMPOSIZIONE

1. Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 Sindaci effettivi, fra i quali il Presidente, e da n. 2 Sindaci supplenti.
2. I componenti del Collegio Sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto sociale e, in particolare, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa (anche regolamentare e di autodisciplina), dallo Statuto sociale e dalla *Fit&Proper Policy*, *pro tempore* vigente; restando inteso, tra gli altri, il rispetto del divieto di *interlocking directorships* previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La composizione del Collegio Sindacale deve inoltre assicurare l'equilibrio tra i generi.
3. Inoltre, i Sindaci possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti e, in particolare, ai sensi del TUF e del Decreto MEF. Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, non possono assumere cariche in organi diversi da quelli aventi funzione di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una Partecipazione Strategica: in particolare, anche ai sensi dell'art. 14 del Decreto MEF, è prevista la possibilità per un componente del Collegio Sindacale di svolgere l'incarico di sindaco contemporaneamente in una o più società del Gruppo Bancario.
4. In linea con quanto previsto dall'art. 12 del Decreto MEF, per assicurare una ottimale composizione dell'organo di controllo, il Collegio Sindacale identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale contenuta nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A.*" tempo per tempo approvato dal Collegio e pubblicato sul sito internet di Banca Generali, cui si rinvia. Successivamente alla nomina, il Collegio Sindacale verifica l'idoneità dei propri componenti – ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché di quanto previsto dalla *Fit&Proper Policy*, *pro tempore* vigente – e la rispondenza della composizione dell'organo risultante dal processo di nomina rispetto a quella preventivamente identificata.
5. Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza e del Codice di *Corporate Governance*, il Collegio Sindacale svolge di norma altresì il ruolo di organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001. A tal riguardo, lo Statuto della Società prevede che i Sindaci posseggano idonei requisiti per ricoprire anche tale ruolo. Ai fini delle competenze proprie del predetto organismo si rinvia al relativo regolamento.

ARTICOLO 2 - FUNZIONAMENTO

1. Il Collegio Sindacale si riunisce presso gli uffici della Banca o altrove, in Italia o all'estero, di regola con cadenza almeno mensile, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La comunicazione della convocazione deve essere inoltrata con ragionevole anticipo, salvi i casi di urgenza, a tutti i Sindaci effettivi.
3. Al fine di consentire una partecipazione meditata e consapevole, la comunicazione della convocazione deve contenere, salvo ostino particolari ragioni di riservatezza, l'ordine del giorno dei punti in discussione. Di norma, è, inoltre, messa a disposizione dei Sindaci, a cura del Presidente, almeno 2 giorni di calendario prima della riunione, l'opportuna documentazione propositiva di supporto e le informazioni necessarie per consentire ai medesimi di esprimersi con consapevolezza sulle materie oggetto della riunione. La predetta documentazione deve essere redatta in modo da soddisfare le esigenze di adeguata informativa a favore dell'organo di controllo in termini sia qualitativi che quantitativi evitando quindi di sottoporre all'attenzione dello stesso una produzione documentale dispersiva e/o eccessivamente pletorica tale da risultare inefficace.
4. La programmazione dei lavori del Collegio Sindacale, posti di volta in volta negli ordini del giorno, spetta al Presidente, sentiti gli altri Sindaci.
5. Qualora il Presidente lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia

in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

6. Alle adunanze del Collegio possono essere invitati a partecipare gli appartenenti al personale della Banca e se del caso del Gruppo Bancario, anche al fine di riferire, se richiesti, su particolari argomenti ovvero rappresentanti della società di revisione e/o altri esperti di cui il Collegio volesse avvalersi nell'esercizio delle proprie funzioni.

7. Le comunicazioni effettuate nella riunione e le deliberazioni prese dal Collegio sono constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dagli altri Sindaci. Tali verbali rimangono disponibili per la consultazione a richiesta di ciascuno dei Sindaci e possono essere consultati dai membri degli organi della Banca previa autorizzazione del Presidente del Collegio Sindacale. I verbali delle adunanze devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

ARTICOLO 3 - TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

1. I Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare le procedure adottate da Banca Generali per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni.

2. La confidenzialità rappresenta, altresì, un elemento necessario a garantire che le informazioni possano essere trasmesse ai Sindaci con tempestività ed essere complete relativamente a tutti gli aspetti importanti per l'assunzione di decisioni.

3. La documentazione inviata agli Amministratori in vista delle riunioni consiliari è contestualmente trasmessa anche ai Sindaci.

4. Fermo l'obbligo vigente in capo agli esponenti aziendali e persone informate di conservare in modo accurato le informazioni riservate di cui possono venire a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate e/o privilegiate, la Banca ha adottato il "Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate" *pro tempore* vigente cui si rinvia per la relativa disciplina ⁽²⁾.

ARTICOLO 4 - COMPETENZE

1. Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente, anche regolamentare e di autodisciplina, e statutaria.

2. In particolare, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, del sistema di gestione e controllo dei rischi, sulla revisione legale dei conti annuali, sull'indipendenza della società di revisione legale, sul processo di informativa finanziaria, sull'adeguatezza delle procedure adottate per la regolamentazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, nonché sull'osservanza delle disposizioni relative alla dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) di cui al D.lgs. 254/2016.

3. Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività di vigilanza e di controllo, accerta costantemente l'efficacia e l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, segnalando all'organo con funzione di supervisione strategica e organo di gestione le carenze e irregolarità rilevate, promuovendo i relativi interventi correttivi. Il Collegio Sindacale riferisce senza indugio alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza, in merito a tutti i fatti e gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione significativa delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

4. Il Collegio Sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni definite dalle Disposizioni di Vigilanza, anche nella sua qualità di "comitato per il controllo interno e la

⁽²⁾ Coerentemente al *Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate* citato (cfr. nota 1 *supra*).

revisione contabile”, ai sensi del D.lgs n. 39/2010 secondo le modalità e i termini di cui alla normativa anche interna di riferimento.

5. Il Collegio ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF, nonché sul rispetto delle previsioni relative al processo ICAAP. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo, tale organo è tenuto ad accertare l’efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l’adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

6. Il Collegio Sindacale ha, inoltre, la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa.

7. Con riferimento alle società controllate, il Collegio Sindacale vigila sull’adeguatezza delle disposizioni impartite a quest’ultime, affinché le stesse forniscano le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente. Il Collegio verifica, altresì, il corretto esercizio dell’attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Banca in qualità di capogruppo nei confronti delle società del Gruppo Bancario.

8. Il Collegio Sindacale opera in raccordo con il corrispondente organo delle società del Gruppo Bancario.

9. Il Collegio può avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all’azienda per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, nonché del Dirigente Preposto alla redazione dei documentabili contabili e societari. A tal fine, riceve, da queste, adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali. In ragione di tale stretto collegamento, il Collegio è specificatamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (*Compliance, Risk & Capital Adequacy e Internal Audit*), anche sulla definizione degli elementi essenziali dell’architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse). Nell’ambito della propria attività i Sindaci possono chiedere alla funzione di *Internal Audit* lo svolgimento di specifiche attività di revisione su aree operative ed operazioni aziendali.

10. Il Collegio Sindacale verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. Particolare attenzione va rivolta al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

11. Nella concreta determinazione dell’intensità e delle modalità delle verifiche da condurre, nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate, il Collegio tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per la Società, sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico.

12. I controlli devono riguardare trasversalmente tutta l’organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (es. quelli informativi e amministrativo-contabili), ai diversi rami di attività (credito, finanza, ecc.) all’operatività (introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di *business* o geografiche, continuità operativa, *outsourcing*).

13. Con riferimento al controllo contabile svolto dal revisore esterno, il Collegio conserva i compiti connessi con la valutazione dell’adeguatezza e della funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

14. Inoltre, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, il Collegio Sindacale:

1. fermi restando gli obblighi di informativa alle Autorità di vigilanza, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità di particolare significatività riscontrate e richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia;
2. periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca;
3. nella scelta del revisore contabile deve valutarne accuratamente la professionalità e l’esperienza affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca;
4. nello svolgimento dei propri compiti, si avvale anche dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno.

ARTICOLO 5 - RUOLO DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Collegio Sindacale garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge lo stesso siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, il Presidente provvede affinché: (i) ai Sindaci sia trasmessa, con congruo anticipo, la documentazione a supporto delle deliberazioni del Collegio o, almeno, una informativa sulle materie che saranno discusse; (ii) la documentazione a supporto delle deliberazioni messa a disposizione nel corso delle riunioni del Collegio Sindacale sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

2. Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito interno al Collegio, il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni relative al sistema dei controlli interni, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

3. Il Presidente assicura che: (i) il processo di autovalutazione dei Sindaci sia svolto con efficacia e le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Collegio; (ii) siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (iii) la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 6 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

1. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 7 - PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE

1. Il Collegio Sindacale svolge annualmente un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento, ispirata alle seguenti finalità:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione, con modalità idonee a misurare l'adeguatezza in concreto e con specifico riferimento alle aree tematiche individuate dalle Disposizioni di Vigilanza;
- garantire il rispetto sostanziale delle disposizioni sulla *governance* emanate dalla Banca d'Italia;
- favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del proprio funzionamento, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
- individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione al proprio interno e definire le azioni correttive da adottare;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

2. L'autovalutazione tiene conto delle verifiche previste ai sensi dell'articolo 26 TUB e di quelle sugli ulteriori requisiti normativi e statutari per l'assunzione delle cariche (come ad esempio, il rispetto del divieto di *interlocking directorship* previsto dall'art. 36 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214). Ove possibile, l'autovalutazione è svolta in concomitanza con tali verifiche.

3. Il processo di autovalutazione del Collegio Sindacale si articola sulla base di criteri e modalità ispirate alle finalità del processo stesso ed a quanto previsto dalle linee applicative formulate nelle Disposizioni di Vigilanza, tenuto conto delle proprie caratteristiche di organo di controllo.